
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Terzo chiamato in causa ed estensione automatica della domanda

Nei confronti del terzo, che sia stato chiamato in causa dal convenuto nella qualità di soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dall'attore, la domanda attrice si estende automaticamente, senza necessità di un'espressa istanza.

Tribunale di Bari, sezione seconda, sentenza del 14.04.2015

...omissis...

Con la chiamata in causa di xx. da parte della convenuta per comunanza di causa si è verificata un'estensione automatica della domanda attorea nei suoi confronti. Infatti, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che nei confronti del terzo, che sia stato chiamato in causa dal convenuto nella qualità di soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dall'attore, la domanda attrice si estende automaticamente, senza necessità di un'espressa istanza (tra le altre, Cass. n. 7273/2003; n. 2471/2000; n. 11855/1998).

Come visto, nell'atto di citazione l'attrice ha lamentato sia l'assenza di "consenso informato" che già di per sé fonda la responsabilità del medico (v. punti 11 e 12), mentre successivamente (v. punti 13 ss.) ha pure contestato le modalità dell'intervento adducendo il non corretto uso del laser che avrebbe provocato l'esito cicatriziale lamentato e danni patrimoniali, oltre che alla vita di relazione.

Al riguardo, va osservato in tesi generale che i profili di responsabilità adottati sono due, scaturendo il primo dall'omissione del consenso informato, che il medico deve ottenere dal paziente quale legittimazione e fondamento del trattamento sanitario e che attiene al diritto fondamentale della persona all'espressione della consapevole e libera autodeterminazione; mentre il trattamento medico richiesto al medico attiene alla tutela del diverso, quanto fondamentale, diritto alla salute. La condotta di adempimento alla prestazione medica costituisce quindi autonoma fonte di responsabilità, di natura risarcitoria, rispetto al diverso profilo dell'acquisizione del consenso informato, dovendo essere accertato se le conseguenze dannose verificatesi successivamente al trattamento sanitario siano da considerarsi quale diretta conseguenza dello stesso (Cass. n. 2854/15).

La domanda nella parte in cui l'attrice lamenta la mancanza di un consenso informato è fondata poiché in atti non v'è traccia della sussistenza di tale consenso reso prima dell'intervento. Né lo stesso, come assume la difesa di xxxx lo si può desumere dalle risposte rese dall'attrice nel corso dell'interrogatorio formale poiché la stessa non ha affermato di essere stata resa edotta dei possibili esiti negativi di tale intervento ed ha anzi affermato che non fu il medico a proporle di limitare l'intervento su un'area ristretta per accertare la risposta della cute al laser, ma fu lei "a temporeggiare, poiché il professore voleva procedere al trattamento completo".

Proprio in tema di intervento di chirurgia estetica, la Suprema Corte ha chiarito che quando ad un tale intervento consegua un inestetismo più grave di quello che si mirava ad eliminare o ad attenuare, all'accertamento che di tale possibile esito il paziente non era stato compiutamente e scrupolosamente informato consegue ordinariamente la responsabilità del medico per il danno derivatone, quand'anche l'intervento sia stato correttamente eseguito. La particolarità del risultato perseguito dal paziente e la sua normale non declinabilità in termini di tutela della salute consentono infatti di presumere che il consenso non sarebbe stato prestato se l'informazione fosse stata offerta e rendono pertanto superfluo l'accertamento, invece necessario quando l'intervento sia volto alla tutela della salute e la stessa risulti pregiudicata da un intervento pur necessario e correttamente eseguito, sulle determinazioni cui il paziente sarebbe addivenuto se dei possibili rischi fosse stato informato (Cass. 12830/2014,

nella quale si legge che "In sostanza, il miglioramento del proprio aspetto fisico - che è il risultato che il paziente intende raggiungere con l'intervento acquista un particolare significato nel quadro dei doveri informativi cui è tenuto il sanitario, anche perchè soltanto in questo modo il paziente è messo in grado di valutare l'opportunità o meno di sottoporsi all'intervento di chirurgia estetica. In questa materia, infatti, può parlarsi nella maggioranza dei casi, di interventi non necessari, che mirano all'eliminazione di inestetismi e che, come tali, devono essere oggetto di un'informazione puntuale e dettagliata in ordine ai concreti effetti migliorativi del trattamento proposto. Sotto questo profilo, le caratteristiche e le finalità del trattamento medico - estetico, impongono un'informazione completa proprio in ordine all'effettivo conseguimento del miglioramento fisico e - per converso - ai rischi di possibili peggioramenti della condizione estetica.").

La presenza dell'esito cicatriziale è documentata nel certificato medico prodotto dall'attrice (v. doc. 4 fasc. attoreo, nel quale detto esito viene definito permanente) ed allo stesso hanno fatto pure riferimento i testi xxx. Quindi, si ritiene che l'assenza di informazioni complete sul tipo di intervento eseguito e sui possibili esiti negativi ha inciso sulla sfera di autodeterminazione dell'attrice che non ha potuto decidere se sottoporsi o meno all'intervento, decisione che con ogni probabilità si sarebbe conclusa con un rifiuto dell'intervento medesimo qualora fosse stata correttamente informata.

In conclusione sul punto, Mxxx va condannato al pagamento in favore dell'attrice, a titolo risarcitorio, della somma di Euro 5.000,00, equitativamente determinata per il ristoro della lesione del suo diritto all'autodeterminazione.

Conseguentemente la compagnia di assicurazioni chiamata in causa, va condannata a manlevare Mxxx. di quanto tenuto a pagare a titolo risarcitorio in favore dell'attrice.

L'inadempimento di M.Sxxxx. in ordine all'obbligazione di rendere al cliente informazioni comporta, in base al principio inadimplenti non est adimplendum, il rigetto della domanda riconvenzionale di pagamento del compenso per tale intervento e quella di risarcimento del danno all'immagine. Venendo alla domanda attorea relativa alle assunte non corrette modalità dell'uso del laser, si deve escludere una responsabilità del medico per difetto di un comportamento colposo.

La domanda, sotto tale profilo, difetta già sul piano delle allegazioni difensive non avendo neppure prospettato parte attrice quali regole tecniche avrebbe violato il medico sì da fondare una sua responsabilità.

Al riguardo, è pacifico in atti che per accertare il tipo di risposta della cute fu prudenzialmente eseguito un test su un'area ridotta (5 mmq) e tale circostanza è stata confermata dall'attrice in sede di interrogatorio formale. A tal proposito, le versioni delle parti divergono solo su chi propose un tale modus operandi (assumendo l'attrice che fu lei a proporlo, mentre il medico che fu lui). Tuttavia, ai fini della valutazione del comportamento del medico ciò che rileva non è l'intenzione ma la condotta concretamente tenuta che, come detto, appare prudenziale poiché l'intervento fu eseguito su una parte assai ridotta per verificare la reazione della cute.

Inoltre, negli atti difensivi di Mxxx legge che venne utilizzata una potenza minima (pari a 3 W a impulsi), cioè frazioni infinitesimali di secondi e tale

circostanza non è stata contestata. Pertanto, si ritiene che sebbene l'esito cicatriziale sia derivato dall'intervento, si deve escludere che ciò sia dipeso da colpa del medico che ha tenuto un comportamento prudente e perito. Stante la parziale soccombenza dell'attrice, le spese e le competenze di lite vanno compensate per metà nel rapporto processuale con Mxxxxx mentre le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 per lo scaglione fino a Euro 5.200,01.

p.q.m.

Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:

- 1) rigetta la domanda proposta nei confronti di xxx
- 2) accoglie solo in parte la domanda attorea e condanna MxxA. al pagamento della somma di Euro 5.000,00 a favore di H.xx. a titolo di risarcimento del danno
- 3) condanna la F.S. spa a tenere indenne M.Sxx per quanto tenuto a pagare in base al capo che precede;
- 4) rigetta le domande riconvenzionali proposte da M.xx
- 5) condanna H.S. al pagamento delle spese processuali in favore di xxxxS.L. che liquida in Euro 2.430,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso;
- 6) condanna Mxxx. al pagamento di metà delle spese processuali in favore di H.S. che, in detta ridotta misura, liquida in Euro 1.215,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso.

Così deciso in Bari, il 31 marzo 2015.

Depositata in Cancelleria il 14 aprile 2015.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
